

PROFESSIONI

L'amministratore giudiziario nel sequestro di prevenzione

Il ruolo e i compiti*di Armando Urbano*

L'amministratore giudiziario è un professionista con il compito di provvedere alla custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati, anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato. È un soggetto qualificato e specializzato, nella materia per la quale gli viene conferito l'incarico, che deve essere scelto dal Tribunale tra gli iscritti nell'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari e, qualora oggetto del sequestro fosse un'azienda, deve essere nominato fra quelli iscritti nell'apposita "sezione degli esperti in gestione aziendale". Dal 30 maggio 2016, avvocati e commercialisti interessati, per iscriversi all'Albo degli amministratori giudiziari, devono presentare esclusivamente domanda online, accedendo al portale dei servizi telematici della giustizia.

Riferimenti normativi:

- D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14
- D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159
- D.M. 19 settembre 2013, n. 160

PREMESSA

L'amministratore giudiziario è un professionista che svolge l'attività di gestione e custodia di beni sequestrati e confiscati alla criminalità che, data la particolare natura dell'incarico svolto, è espressamente qualificato dal legislatore del Codice antimafia quale "pubblico ufficiale".

Deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio, provvedendo alla custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, e ove possibile, deve cercare d'incrementare la redditività dei beni sequestrati.

A tutti gli effetti è un organo ausiliario di giustizia che subentra al titolare nei beni oggetto del sequestro, per un periodo temporale limitato, con lo scopo principale di mantenere inalterato il loro valore economico, ponendo in essere tutta una serie di attività volte alla conservazione del patrimonio sociale.

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI

L'art. 1, comma 3, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, prevedeva che l'amministratore giudiziario fosse scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto; se particolari esigenze lo avessero richiesto, poteva essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali.

In seguito il D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2010, in attuazione dell'art. 2, comma 13, della legge n. 94/2009, ha istituito, presso il Ministero della Giustizia, l'albo degli amministratori giudiziari.

L'Albo è suddiviso in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.

Ai sensi dell'art. 3 del citato D.Lgs. n. 14/2010 hanno diritto all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno **concretamente svolto attività professionale** e risultano **iscritti da almeno cinque anni o nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili oppure nell'Albo professionale degli avvocati**.

Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale il requisito dello **svolgimento di attività professionale deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali**.

I professionisti di cui sopra che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale di appartenenza da almeno tre anni.

In virtù dell'art. 4 del citato decreto **non possono essere iscritti nell'Albo** coloro che:

- a. si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b. sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c. hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile; 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

Inoltre, **non possono essere iscritti coloro i quali hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonizione, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza**.

- Attenzione** Dal 30 maggio 2016, avvocati e commercialisti interessati, per iscriversi all'Albo degli amministratori giudiziari, devono presentare esclusivamente domanda online, accedendo al portale dei servizi telematici della giustizia (<https://pst.giustizia.it>) mediante il proprio dispositivo di firma digitale (un token crittografico come ad esempio la smart card, o la chiavetta USB, contenente un certificato di autenticazione per l'identificazione c.d. "forte").

Gli avvocati e i commercialisti che hanno già presentato la domanda in forma cartacea dovranno inviarla nuovamente in versione telematica perchè l'albo, come previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 160/2013, sarà tenuto solo in formato elettronico.

CONTRIBUTO D'ISCRIZIONE ALL'ALBO E CONTRIBUTO ANNUALE

Per l'iscrizione all'albo degli amministratori giudiziari è previsto il versamento del contributo, di cui all'art. 6 del D.M. 19 settembre 2013, n. 160, di **euro 100,00** (Cento/00); la modalità attualmente prevista per il pagamento è quella del bonifico bancario sul capitolo di entrata n. 3531, tramite la Tesoreria provinciale di Roma, le cui coordinate bancarie sono: IT51B0100003245348011353100.

Nella causale del bonifico bisognerà specificare: "quota di iscrizione nell'albo degli amministratori giudiziari e il codice fiscale del professionista".

L'art. 7 del decreto ministeriale prevede anche il pagamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato o mediante altri sistemi

telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale.

Inoltre, è previsto, entro il 31 gennaio di ogni anno, il versamento del contributo annuale da parte dei professionisti già iscritti all'albo utilizzando le stesse modalità previste per il contributo iniziale d'iscrizione. Una volta effettuato il pagamento il professionista dovrà, entro il successivo 30 aprile, accedere nella propria area riservata del portale dei servizi telematici della giustizia <https://pst.giustizia.it>, mediante il proprio dispositivo di firma digitale, ed inserire gli estremi e la ricevuta di pagamento in formato PDF.

- **Attenzione** Per i soggetti iscritti o che formulano richiesta di iscrizione in entrambe le Sezioni dell'Albo, il pagamento del contributo di iscrizione alla Sezione esperti in gestione aziendale si intende comprensivo anche del contributo di iscrizione alla Sezione ordinaria.

Nel caso di omesso pagamento del contributo, il responsabile dell'Albo, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dall'Albo con provvedimento comunicato senza ritardo all'interessato.

In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione è disposta la cancellazione dall'Albo con provvedimento comunicato senza ritardo all'interessato.

In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti gli interessi legali sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Il Ministero se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per regolarizzare, ove possibile, la posizione.

Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l'interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall'Albo.

Il Ministero, inoltre, procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilità o in caso di perdurante omesso versamento del contributo annuale. Il provvedimento di cancellazione deve essere notificato all'interessato.

IL SEQUESTRO DI PREVENZIONE

Organi della procedura sono, il Tribunale che dispone il sequestro, il giudice delegato alla procedura e l'amministratore giudiziario, scelto tra gli iscritti nell'albo degli amministratori giudiziari (art. 35, comma 1, del Codice Antimafia) o, in particolare, fra quelli iscritti nella "sezione degli esperti in gestione aziendale" se oggetto del sequestro è un'azienda (art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011).

- **Attenzione** Non possono essere nominate, quali amministratori giudiziari, le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto (proposto), il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.

Il sequestro è disposto dal Tribunale, anche d'ufficio, che lo ordina con decreto motivato sui beni dei quali la persona, nei cui confronti è iniziato il procedimento, risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

I COMPITI DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

Come evidenziato da autori e magistrati, nel Codice antimafia sono rintracciabili almeno "13 ruoli" dell'amministratore giudiziario e nello specifico:

1. pubblico ufficiale (per la particolare natura dell'incarico svolto);
2. custode (deve custodire e gestire i beni sequestrati e confiscati alla criminalità);
3. investigatore (in quanto deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione);
4. consulente commerciale (deve adottare le migliori strategie per promuovere le vendite dell'attività posta sotto sequestro);
5. manager (con le proprie competenze professionali si occupa della gestione, attraverso l'assunzione di decisioni, sull'impiego delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali disponibili e in particolare delle risorse umane);
6. dirigente di seconda fascia dello Stato (per il calcolo dei rimborsi spese);
7. autore di piani industriali (per attuare le strategie di sviluppo o di riposizionamento sul mercato, per decidere soluzioni alternative da intraprendere quali la liquidazione dell'attività, le svendite, le vendite a stock, la riduzione dei costi, ecc.);
8. liquidatore (nel caso in cui si opti per la messa in liquidazione dell'azienda sottoposta a sequestro di prevenzione);
9. curatore fallimentare (ruolo eventuale);
10. contabile (deve tenere sia la contabilità della procedura vidimando un apposito registro, sia la contabilità civilistica e fiscale dell'azienda che amministra);
11. ausiliario del Tribunale (opera a stretto contatto con il giudice delegato);
12. collaboratore dell'Agenzia (nel momento in cui vi è la confisca dei beni e si viene nominati coadiutori);

13. cassiere del Fondo unico Giustizia (deve versare le somme incassate ed effettuare il pagamento delle spese, previa autorizzazione, sul c/c vincolato intestato alla procedura).

L'amministratore giudiziario dopo aver ricevuto la notifica della nomina all'incarico viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, se previsto, con l'assistenza degli organi di polizia giudiziaria e/o dall'ufficiale giudiziario.

Attenzione In questa fase è opportuno redigere appositi verbali con l'indicazione dell'ora d'inizio e dell'ora del termine delle operazioni, dello stato dei luoghi, i beni mobili e le merci, i documenti rinvenuti, le persone fisiche presenti, la frase conclusiva "letto, confermato e sottoscritto" e la firma in originale, su tutte le copie redatte, dell'amministratore giudiziario e delle parti presenti. Risulta utile scattare delle fotografie e a tal fine il professionista dovrà dotarsi di una fotocamera e/o di una videocamera. Le fotografie dello stato dei luoghi e dei beni oggetto del sequestro andranno allegate alle relazioni periodiche che verranno presentate al giudice delegato.

Per facilitare le operazioni di stesura delle relazioni per il giudice delegato, l'amministratore giudiziario redigerà i **verbali delle operazioni giornaliere** nel quale riporterà una breve descrizione delle attività e delle operazioni compiute durante ogni singolo accesso.

L'amministratore giudiziario dovrà far vidimare al giudice delegato il registro della procedura, che sarà numerato progressivamente in ogni pagina, e che verrà utilizzato per annotare le operazioni relative all'amministrazione.

Nel caso di **sequestro di azienda**, l'amministratore giudiziario prenderà in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento del sequestro; da questo momento gli obblighi in relazione alla tenuta dei libri obbligatori, delle scritture contabili e degli adempimenti fiscali saranno posti a carico dell'amministratore giudiziario.

Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia; si dovrà procedere ad aprire un c/c intestato alla procedura sul quale far confluire le entrate e le uscite che non si riferiscono alla gestione di aziende; nel caso in cui tra i beni oggetto del sequestro vi fossero anche una o più aziende, per le entrate e le uscite di quest'ultime verranno utilizzati i c/c aziendali già in essere.

Nel decreto di sequestro può essere previsto che l'amministratore giudiziario presenti al giudice delegato, entro 48 ore da quando è stato immesso nel possesso dei beni e delle attività oggetto di sequestro di prevenzione, una prima relazione sull'attività operativa svolta.

L'amministratore giudiziario, in base a quanto previsto dall'art. 36 del Codice Antimafia, dovrà presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una **relazione particolareggiata dei beni sequestrati**. La relazione dovrà contenere:

- l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;
- il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;
- gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
- in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
- l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'art. 2359 del codice civile, la relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento.

La relazione dovrà indicare anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

Attenzione Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione potrà essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redigerà, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

Nel caso in cui il **sequestro abbia ad oggetto aziende**, la relazione di cui all'art. 36 dovrà essere presentata entro sei mesi dalla nomina, così come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. n. 159/2011. La relazione conterrà, oltre agli elementi previsti per la relazione di cui all'art. 36, anche indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione; a tal fine l'amministratore giudiziario redigerà un piano industriale (programma) per illustrare le prospettive di prosecuzione dell'attività o le possibili alternative (messa in liquidazione dell'impresa o in caso di insolvenza, segnalare al pubblico ministero di aver rilevato i presupposti per la dichiarazione di fallimento).

Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approverà il programma con decreto motivato e impartirà le direttive per la gestione dell'impresa.

Il rendiconto finale

Ai sensi dell'art. 43, all'esito della procedura e comunque dopo la confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione con l'indicazione analitica e completa:

- dei beni oggetto di sequestro;
- delle modalità e dei risultati della gestione;
- della gestione finanziaria: incassi, pagamenti e saldi finali. In caso di sequestro di aziende e/o quote sociali che hanno assicurato, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. a), l'amministrazione diretta della società, al rendiconto potranno essere allegati i bilanci societari, unitamente ai partitari finanziari (cassa e banca) indicanti le movimentazioni intercorse nel periodo della procedura.

Al conto della gestione devono essere allegati:

- le relazioni periodiche, le istanze e le informative depositate nel corso della gestione;
- i documenti giustificativi;
- il registro della procedura.

Fatte salve eventuali integrazioni/modifiche richieste dal giudice delegato, quest'ultimo ne ordina il deposito presso la cancelleria del Tribunale,

con comunicazione agli interessati, al P.M. ed all'A.N.B.S.C. (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), dando un termine per eventuali osservazioni, che possono riguardare solo "*singole voci contabili*" e non "*i criteri e i risultati della gestione*".

Se non sorgono o non permangono contestazioni, il giudice delegato approva il rendiconto, altrimenti fissa l'udienza avanti al collegio che, in esito ad un procedimento in camera di consiglio, approva il conto o invita l'amministratore giudiziario, a mezzo Ordinanza, a sanare le irregolarità. Avverso l'Ordinanza è ammesso ricorso per Cassazione entro 10 giorni dalla notificazione o comunicazione.